

Sezione Friuli Venezia Giulia



SPECIALE
FORNERO
REPERTORIO
2016 - 2017

Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

Indice sistematico

Rito Fornero	1
Ambito operatività art.18, l.	
n.300/1970	1
Rito Fornero	
Accertamento requisito	
dimensionale	2
Rito Fornero	2
Oggetto della Controversia	2
Rito Fornero	2
Tutela obbligatoria	2
Rito Fornero	
Tutela reale	
Rito Fornero	
Fase di opposizione	



Rito Fornero -

Ambito operatività art.18, 1. n.300/1970 - art.4 1. n.108/1990 - ONLUS associazione riconosciuta - Attività priva di fini di lucro - Natura politica sindacale culturale di religione o culto riferita all'oggetto essenziale

dell'attività – Esclusione – Ritualità della domanda

Aifini dell'applicazione dell'art.4, l.n.108 del 1990 e dell'esclusione dell'ambito di operatività dell'art.18, l.n.300 del 1970, l'attività svolta dal datore dilavoro imprenditore deve essere priva di fini di lucro, avere natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto nonché avere riferimento all'oggetto essenziale qualificante, restando irrilevanti profili eventualmente secondari rispetto ai quali abbia E'autonomia. rituale l'introduzione della domanda attorea secondo le forme del rito "Fornero" gualora gli solidaristici della associazione datore di lavoro non siano riconducibili alle finalità tassativamente individuate nell'art.4, l. n.108/1990 e non sia possibile escludere con il certezza carattere imprenditoriale della associazione [Tribunale di Udine, ord., 3 gennaio 2017, est. dott. Luongo, Notiziario Marzo Aprile n.3-4/2017



Rito Fornero -

1



Sezione Friuli Venezia Giulia



Accertamento requisito dimensionale — Verifica incidentale validità Contratti di apprendistato – Ammissibilità

Nel Rito Fornero deve ritenersi ammissibile l'accertamento incidentale della validità dei di contratti apprendistato, qualora tale accertamento sia indispensabile per valutare la sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicazione dell'art. 18 l. n.300/1970. [Tribunale Udine, ord., 14 marzo 2017, est. Notiziario dott.ssa Vitulli. Gennaio Febbraio n.1-2/2017

aventi ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento nella misura cui il ricorrente in chieda l'applicazione dell'art.18, n.300/1970. Qualora la controversia interessi illicenziamento di un dirigente il cd. rito Fornero è ammissibile solo se il ricorrente contesti la nullità del licenziamento poiché atto discriminatorio e/o intimato per motivo illecito determinante non se il ricorrente contesti la nullità del recesso per violazione delle garanzie procedurali di cui all'art.7, l.n.300/1970. [Tribunale di Udine, sent., 14 marzo 2016, est. dott. Luongo, Notiziario **Novembre** n.8/2016]



Rito Fornero -

Oggetto della Controversia Modello processuale applicazione necessaria **Impugnazione** del licenziamento -Campo di applicazione dell'art.18 1.n.300/1970 - Licenziamento del dirigente - Nullità per illiceità del motivo unico determinante - Ammissibilità

Il rito previsto nella legge n.92/2012 (cd. Rito Fornero) è un modello processuale di applicazione necessaria condizionato alle controversie



Rito Fornero -

Tutela obbligatoria – **Domanda** proposta in via subordinata – Improponibilità

improponibile con il rito Fornero la domanda per la tutela obbligatoria exart.8, n.604/1966, ancorché svolta in subordinata, via attesa la diversità relativi fatti dei costitutivi specie con riferimento al numero dei dipendenti e alla natura dell'impresa. [Tribunale di Udine, ord., 26 maggio 2016, est. dott.ssa Vitulli, Notiziario Giugno n.4/2016



Sezione Friuli Venezia Giulia



Ala Rito Fornero –

Tutela reale - Fatto presupposto - Comunicazione scadenza del termine apposto a contratto a progetto - Inammissibilità della domanda

È inammissibile la domanda proposta con rito Fornero che alleghi come fatto presupposto non un licenziamento inteso come manifestazione unilaterale della volontà di risoluzione del rapporto di lavoro bensì la disdetta con la quale venga semplicemente comunicata la scadenza del termine contratto di lavoro a tempo determinato ovvero del contratto progetto, ciò in quanto l'estromissione del lavoratore non è supportata da un elemento volitivo unilaterale, ma fonda sulla semplice ricognizione della scadenza del termine, pur se illegittimamente apposto. fattispecie dell'art. 1, comma 47, l. n. 92/2012 non si realizza qualora dalla diversa riqualificazione del rapporto discenda la possibilità che ne dichiarata la venga è prosecuzione, poiché necessario che tale consequenza 18, discenda dall'art. n.300/1970 enon dalla illegittimità del termine.

[Tribunale di Udine, ord., 26 maggio 2016, est. dott.ssa Vitulli, **Notiziario Giugno n.4/2016**]

ΔIΔ

Rito Fornero -

Fase di opposizione - Natura impugnatoria Carattere eventuale fase della cognizione piena - Idoneità passaggio in giudicato dell'ordinanza - Decorso dei termini art.1, co.51 n.92/2012 - Impugnazione incidentale dell'ordinanza -**Ammissibilità**

opposizione di Nella fase all'ordinanza emessa ai sensi dell'art.1, co.48 l.n.92/2012 non риò considerarsi tardiva l'impugnazione incidentale proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, dovendosi, al contrario, fare riferimento ai termini di cui agli artt. 333 e ss. c.p.c.

L'opposizione presentata ai sensi dell'art.1 co.51 l. n.92/2012 ha natura impugnatoria per il carattere solo eventuale della fase a cognizione piena e l'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria

3



Sezione Friuli Venezia Giulia



in caso di omessa opposizione. Invero, l'essenza del fenomeno impugnatorio non si ravvisa nella identità dell'oggetto del giudizio rispetto aduna precedente fase o grado ma nella funzione di impedire che divenga immutabile una statuizione contenuta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria idonea a produrre effetti anche extraprocessuali. Ne discende che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda venga accolta solo parzialmente, l'instaurazione del giudizio ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria dicostituzione la domanda o le difese non accolte e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre autonomo atto di opposizione (Tribunale di Udine, sent., 10 novembre 2016, est. dott. Fabio Luongo, Notiziario Giugno n.1-2/2017

4